**Convenzione fra l'Università degli Studi di Firenze - Dipartimento \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_e la Società \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ per l’erogazione di un contributo finalizzato al finanziamento di una borsa di studio/ricerca avente ad oggetto "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ".**

°°°°°°°°°°°°°°°°

# TRA

La Società \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , P.IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in seguito indicata “Società”, con sede in via/piazza \_\_\_\_\_\_\_, rappresentata dal dott. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**E**

Il Dipartimento di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dell'Università degli Studi di Firenze C.F. 012579680480, in seguito indicato “Dipartimento”, rappresentato dal prof. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in qualità di Direttore del Dipartimento.

VISTO

 VISTA la legge n. 398 del 30 novembre 1989, recante la disciplina delle borse di studio presso gli Atenei;

 VISTA la legge n.240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’art. 29, comma 11, lett. b), che abroga l’art. 4 della legge n. 398/1989, rubricato “Borse di studio per attività di ricerca post-dottorato”;

 VISTO l'art. 18 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, che disciplina la partecipazione a gruppi e progetti di ricerca delle università;

 VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;

 VISTO il Regolamento Decreto rettorale, 25 gennaio 2013, n. 54 – prot. n. 6985 “Regolamento per il conferimento di borse di studio e borse di ricerca”.

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Art. 1. **Oggetto della convenzione**

La Società eroga un contributo per il conferimento di una borsa di Studio/Ricerca dal titolo "\_\_\_\_\_\_\_\_\_ " presso il Dipartimento di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il contributo da versare copre le spese relative alla borsa da erogare al vincitore di apposita selezione, eventuali rimborsi spese allo stesso, e parte delle spese per acquisto di materiale necessario alla realizzazione tecnica della ricerca.(*opzionale)*

Art. 2. **Conferimento della borsa**

La selezione per il conferimento della borsa di studio/ricerca verrà attivata esclusivamente a seguito del versamento del contributo da parte della Società, come previsto dal successivo art.6 della presente convenzione.

La selezione per il conferimento della borsa di studio/ricerca avverrà tramite apposito bando emanato dall'Università degli Studi di Firenze, ai sensi del citato Decreto Rettorale25 gennaio 2013, n. 54 – prot. n. 6985**.**

Il Dipartimento provvederà a convocare il vincitore delle selezione al fine di procedere alla stipula dell’atto che regoli la collaborazione e provvederà altresì ad inviarne copia alla Società unitamente alla comunicazione di inizio delle attività.

Art. 3 **Norme in materia fiscale relative alla borsa di studio/ricerca**

Il godimento delle borse di studio e di ricerca non configura un rapporto di lavoro subordinato, né con l'Università, né con la Società/Ente erogatore del finanziamento, essendo finalizzato alla sola formazione dei giovani più promettenti.

Le borse di studio e di ricerca non danno luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali.

L'importo della borsa di studio è assoggettato al regime fiscale previsto dall'art. 50, lett. c, DPR 917/86 TUIR.

Art. 4. **Attività di ricerca connessa alla borsa**

La ricerca " \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ " avrà durata annuale (*durata opzionale sei, nove o 12 mesi*) a far data dal giorno di stipula dell’accettazione da parte del borsista.

La attività di ricerca si svolgerà nel rispetto del programma predisposto dal responsabile della ricerca per il Dipartimento prof. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, il quale vigilerà e coordinerà le attività del borsista.

Art. 5. **Attrezzature**

Il Dipartimento si impegna a mettere a disposizione del borsista le proprie strutture e attrezzature scientifiche.

Art. 6. **Contributo da erogare**

Per il finanziamento della borsa descritta all'art. 1, la Società verserà al Dipartimento la somma di €. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in un'unica soluzione, entro 10 giorni dalla data di stipula del presente atto, mediante versamento bancario intestato all'Università degli Studi di Firenze, presso Unicredit Banca S.p.A. - Via Dei Vecchietti, 11 (cod. 500)- Codice IBAN: IT 88 A 02008 02837 000041126939

Il contributo di cui sopra sarà utilizzato nel modo seguente:

* €. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a copertura delle competenze lorde dovute al borsista,
* €. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, a copertura delle altre spese di cui all’art.1. (*opzionale*)

La Società si impegna a versare al Dipartimento tutti gli eventuali incrementi al trattamento economico per le borse che saranno disposti in ottemperanza della normativa vigente.

La Società si impegna al versamento delle predette somme entro 30 giorni dalla data che sarà indicata in apposita richiesta di pagamento da parte del Dipartimento.

Art. 7 **Cause di risoluzione**

Qualora, ai sensi dell’art.9 del Regolamento d’Ateneo richiamato in premessa, il Direttore del Dipartimento stabilisca la risoluzione del contratto o il borsista receda dallo stesso prima della scadenza contrattuale, s’intenderà risolta anche la presente convenzione.

In caso di risoluzione o recesso dal contratto, il Dipartimento si impegna a riversare alla Società le quote residue del contributo erogato non versate al borsista a meno che la Società non manifesti formalmente volontà contraria. / In caso di risoluzione o recesso dal contratto, il Dipartimento si impegna ad utilizzare le quote residue del contributo erogato per altra borsa di studio/ricerca di ricerca avente finalità scientifiche analoghe". *(opzionale).*

Art. 8 **Durata**

La presente convenzione ha la durata di \_\_\_\_\_\_ mesi/anni, pari alla durata della borsa a cui vengono aggiunti gli ulteriori periodi di proroga dovuti ad eventuali sospensioni.

Art.9 **Stipula disposizioni finali e Foro**

Il presente contratto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione, con firma digitale da entrambe le Parti.

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall’interpretazione ed attuazione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l’accordo le parti individuano come foro competente il Foro di Firenze.

Per tutto quanto non espressamente stabilito, restano ferme le disposizioni previste dal Codice Civile.

Art.10 **Spese contrattuali**

Il presente atto, redatto in duplice copia, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR n. 634 del 26/10/72 e successive modifiche, a cure e spese della parte richiedente.

Le spese di bollo sono a carico della Società.

Firenze, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

p. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

p. Il Dipartimento

Il Direttore - Prof. …………

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il Responsabile Scientifico

Prof. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile la Ditta dichiara di approvare espressamente gli articoli qui di seguito indicati: artt. 6 e 9.

 p. la Società

Dott.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_